

STUDIO LEGALE RUGGIERI

*Via Rolandino n. 1 – 40124 Bologna - Tel. 051/230891 – Fax 051/238413
e-mail: studioruggieri@libero.it – pec: pietro.ruggieri@ordineavvocatibopec.it*

*Avv. Pietro Ruggieri
Avv. Alessandra Barduzzi*

Bologna, 30 aprile 2020

*A mezzo e-mail
franco.lagro@dceraassociati.com*

Egregio Signor
dr. Franco Maurizio Lagro
Commissario Straordinario delle
Procedure Artoni Trasporti spa,
Artoni Group s.p.a. e Artoni Logistica srl
Reggio Emilia (RE)

Oggetto: Procedura Artoni Group spa in Amministrazione Straordinaria; Artoni Trasporti spa in Amministrazione Straordinaria; Artoni Logistica Srl in Amministrazione Straordinaria. Preventivo per parere legale e/o per l'esperibilità di azioni di responsabilità avverso amministratori, ecc...

Gentile dr. Lagro,

riscontriamo la Sua e-mail del 16/4 u.s..

Abbiamo esaminato la relazione da Lei redatta sulle cause dell'insolvenza delle società poste in Amministrazione straordinaria.

Già da una lettura dei fatti da Lei illustrati, è possibile individuare elementi utili per l'esperimento di azioni di responsabilità avverso gli amministratori che si sono succeduti negli anni, per "mala gestio" o per atti commessi in conflitto di interesse a danno delle società amministrate. Così come risultano configurabili in capo ai Sindaci, responsabilità per violazione del dovere di controllo a loro imposto sull'operato degli amministratori e sull'andamento delle società, obblighi che, se osservati, avrebbero presumibilmente permesso di mutare le condotte non conformi alla legge e/o di operare correttivi tali da permettere la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

La Relazione allegata alla Sua del 16/4 u.s. esamina la situazione patrimoniale e contabile delle società del Gruppo Artoni a partire dagli anni 2009 e seguenti. E' dunque ipotizzabile che, una volta esaminata la copiosa documentazione a disposizione della procedura relativa a quegli anni, richiamata nella stessa relazione, sia possibile individuare errate scelte gestionali e/o omissioni di vigilanza, risalenti nel tempo, idonee a configurare i presupposti delle azioni di responsabilità esercitabili dal Commissario straordinario ex art. 146 L.F., ossia quelle previste dall'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità), dall'art. 2394 c.c. (azione dei creditori), dall'art. 2396 c.c. (azione esercitabile nei confronti dei Direttori Generali), nonché quelle avverso i Sindaci o i Revisori legali dei conti, richiamate anche dall'art. 2394 bis c.c..

STUDIO LEGALE RUGGIERI

Segnaliamo che, una volta individuate le condotte e/o le omissioni che hanno determinato o aggravato il dissesto delle società, sarà necessario verificare il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio delle opportune azioni giudiziarie. Dies a quo del termine prescrizione che cambia a seconda che il fatto dannoso e/o l'inadempimento sia stato compiuto dagli Amministratori oppure dai Sindaci (per questi ultimi non opera la sospensione della prescrizione prevista, invece, al punto 7 dell'art. 2941 c.c., tra le persone giuridiche e gli amministratori) o dai Revisori legali dei conti. In presenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur se di carattere dirigenziale, la prescrizione per l'azione di responsabilità dovrebbe invece essere decennale, a partire dalla cessazione della carica.

Sebbene, in via di presunzione semplice, il momento di astratta conoscibilità del dissesto sia quello della presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura concorsuale, in concreto il deficit si è manifestato in un momento anteriore, circostanza che farebbe decorrere il termine prescrizione dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è oggettivamente manifestata come rilevante, per esempio, per l'azione esperibile dai creditori e, dunque, dalla pubblicazione del bilancio di esercizio da cui emerge per la prima volta un'ingente perdita. C'è dunque il rischio che nei confronti di alcuni soggetti la procedura sia decaduta dalla possibilità di agire.

Vi alleghiamo il "Curriculum vitae" dell'avv. Pietro Ruggieri, titolare dello studio, e quello relativo all'avv. Alessandra Barduzzi che con lui collaborerebbe allo svolgimento ed alla gestione della pratica, fermo restando che l'onorario sarà unico e non duplicato.

I sottoscritti potranno avvalersi, ricorrendone i presupposti, di altri professionisti presenti nello studio.

Presa visione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/7/2016, ai fini della presentazione di un preventivo degli onorari per la predisposizione di un parere "*che delinei le possibili azioni da intraprendere e gli aspetti di forza e debolezza di tali azioni rispetto ai soggetti quali amministratori, sindaci e società di revisione*", e per la gestione delle azioni eventualmente da intraprendere, per ogni fase e grado di giudizio, tenuto conto del valore da Lei indicato, consistente nel "*valore indeterminabile dei contenziosi – stragiudiziali e giudiziali – di particolare importanza*", siamo ad indicare i seguenti importi:

1) Preventivo per parere legale:

Onorari	2.935,00
Oltre rimborso spese anticipate e spese gen. 15 % ed accessori di legge.	

2) Azione di responsabilità avverso Amministratori e/o Sindaci e/o Revisori legali dei conti (Primo grado)

Fase di studio della controversia	1.687,50
Fase introduttiva	1.113,50
Fase istruttoria	4.957,50
Fase decisionale	2.935,00

	10.693,50

STUDIO LEGALE RUGGIERI

Oltre rimborso spese anticipate e spese gen. 15 % ed accessori di legge.

Detto compenso (determinato in applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014, ridotto al 50%, come da decreto del MISE 28.7.16) viene richiesto per ogni causa che presenti autonomia soggettiva (le procedure sono tre e pensiamo ciascuna titolare di un suo diritto al risarcimento) e/o oggettiva rispetto ad altra.

Nell'eventualità in cui la causa dovesse avere termine prima della sua definizione con sentenza, il compenso verrà adeguato all'attività effettivamente svolta fino a quel momento.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso verrebbe determinato come previsto nell'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014.

3) Azione di responsabilità avverso Amministratori e/o Sindaci e/o Revisori legali dei conti (Secondo grado)

Fase di studio della controversia	2.090,00
Fase introduttiva	1.215,00
Fase istruttoria	2.800,00
Fase decisionale	3.475,00

	9.580,00

Oltre rimborso spese anticipate e spese gen. 15 % ed accessori di legge.

Detto compenso (determinato in applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014, ridotto al 50%, come da decreto del MISE 28.7.16) viene richiesto per ogni causa che presenti autonomia soggettiva e/o oggettiva rispetto ad altra.

Nell'eventualità in cui la causa dovesse avere termine prima della sua definizione con sentenza, il compenso verrà adeguato all'attività effettivamente svolta fino a quel momento.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso verrebbe determinato come previsto nell'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014.


In considerazione di quanto codesto Onorevole Commissario scrive in merito alla possibilità di percentualizzazione dell'onorario sulla base del risultato, data l'esiguità degli onorari rispetto al presumibile valore delle controversie, si potrebbe, al termine dell'incarico, integrare l'onorario medesimo con somma commisurata all'entità del risultato, previo accordo con la procedura.

Grati dell'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

- Avv. Pietro Ruggieri -



- avv. Alessandra Barduzzi -



All.ti: Curriculum vitae dell'avv. Pietro Ruggieri e dell'avv. Alessandra Barduzzi.